

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE A.Di.S.U. DELL'UMBRIA

ART. 1

Indizione votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti ospiti presso ciascuna residenza universitaria A.Di.S.U. sono indette dall'Agenzia previa deliberazione della Commissione controllo/garanzia Studenti, di norma entro il 15 di novembre con cadenza biennale.
2. Le elezioni si svolgono pertanto ogni due anni accademici, di norma entro il 7 dicembre.
3. Dell'atto di indizione delle elezioni viene data pubblicità mediante affissione presso la portineria di ciascuna residenza, sul sito dell'Agenzia, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la divulgazione.

ART. 2

Funzioni dei rappresentanti

1. Gli studenti eletti in conformità del presente regolamento rappresentano, innanzi all'Amministrazione dell'Agenzia, le esigenze, collettive ed individuali, degli studenti residenti, allo scopo di promuovere una gestione ottimale e la migliore vivibilità delle residenze stesse.
2. Al fine di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo i rappresentanti delle singole residenze possono richiedere di essere ricevuti dall'Amministratore dell'Agenzia tramite richiesta da presentarsi alla Commissione controllo/garanzia degli studenti. Essi inoltre in caso di necessità possono essere convocati dall'Amministratore dell'Agenzia e dalla Commissione controllo/garanzia degli studenti.

ART. 3

Elettorato attivo

1. Sono elettori, per le rispettive residenze, gli studenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni di voto, risultano regolarmente assegnatari di alloggio.
2. Sono esclusi i soggetti assegnatari di alloggi adibiti a foresteria e coloro che sono presenti per periodo di soggiorno legati a programmi Erasmus.

ART.4

Elettorato passivo

1. Godono del diritto di elettorato passivo, per le rispettive residenze, gli studenti che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, risultano regolarmente assegnatari di alloggio.
2. Sono esclusi i soggetti assegnatari di alloggi adibiti a foresteria e coloro che sono presenti per periodo di soggiorno legati a programmi Erasmus.

ART. 5

Rappresentanze

1. L'elezione dei rappresentanti avviene con sistema maggioritario, sulla base della presentazione di candidature individuali.

2. L'atto di indizione delle elezioni di cui all'art.1 individua le residenze, con il corpo elettorale di riferimento, e riporta il numero esatto dei rappresentanti da eleggere per ciascuna di esse, determinato sulla base dell'elenco degli assegnatari di alloggio alla data di indizione delle elezioni.

ART. 6 **Candidature**

1. Le candidature devono essere presentate, mediante apposita dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal candidato, corredata da copia di un documento di identità, inviata tramite mail all'indirizzo adis@adisupg.gov.it e depositata in originale presso la portineria della propria residenza, entro le ore 12.00 del 5° giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
2. Il Dirigente del Servizio competente per la gestione dei servizi abitativi è tenuto a verificare la regolarità, formale e sostanziale, delle candidature.
3. L'elenco dei candidati relativo a ciascuna residenza - redatto in ordine alfabetico - è reso pubblico, entro il 4° giorno precedente quello fissato per le operazioni di voto. Gli elenchi saranno resi pubblici secondo le modalità previste dall'art.1, comma 3, del presente regolamento.

ART. 7 **Propaganda elettorale**

1. L'affissione di stampati, giornali murali, avvisi di comizi, riunioni ed assemblee a scopo elettorale, da parte dei candidati, deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi, a ciò predisposti o destinati dall'Agenzia.
2. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutti gli altri spazi (porte, finestre, muri, etc...) degli alloggi universitari. I trasgressori, e coloro che arrecheranno danni alle strutture o ai beni dell'Agenzia durante la competizione, e per fini elettorali, sono passibili delle sanzioni previste dal regolamento recante le norme per l'utilizzo delle residenze.

ART. 8 **Commissione elettorale**

1. Presso ogni residenza universitaria è costituita, con atto dell'Agenzia, su indicazione della Commissione controllo/garanzia Studenti, la Commissione elettorale composta da un presidente e da un altro componente con funzioni di segretario. I componenti della Commissione non possono essere soggetti candidati alla elezione.
2. Spetta alla Commissione elettorale:
 - a. firmare le schede elettorali prima dell'inizio delle operazioni di voto;
 - b. redigere il registro dei votanti;
 - c. accertare la regolarità delle operazioni elettorali;
 - d. verificare ed elaborare i risultati complessivi.
3. I componenti la Commissione controllo/garanzia Studenti A.Di.S.U. possono presenziare a tutte le operazioni elettorali.

ART. 9 **Modalità di voto**

1. Il Presidente della Commissione elettorale garantisce la regolarità delle operazioni di voto, fa accertare che il nominativo dell'elettore sia incluso nel registro dei votanti verificandone l'identità tramite esibizione del documento, fa apporre la firma sullo stesso registro e provvede a consegnare all'elettore la scheda per la votazione.

2. Ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna residenza, barrando sulla scheda il nome ed il cognome del/dei candidati.
3. L'elettore provvede personalmente ad introdurre la scheda elettorale, opportunamente piegata, nell'apposita urna.
4. Il presidente fa annotare sul registro dei votanti l'avvenuta votazione.

ART. 10 **Svolgimento delle elezioni**

1. Presso ciascuna residenza universitaria come individuata all'art.5, comma 2, del presente regolamento, sono istituiti appositi seggi elettorali. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del maggior numero di studenti, potranno essere costituiti anche più seggi elettorali nell'ambito della stessa residenza, ove questa si strutturi in più edifici.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni indicati dal calendario delle votazioni, contenuto nell'atto dell'Agenzia di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento.
3. I seggi rimangono aperti dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Gli eventuali elettori, ancora presenti nei locali del seggio allo scadere dell'ora prevista per la chiusura del seggio stesso, potranno esercitare il diritto di voto.
4. E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, nei giorni fissati per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 11 **Scrutinio**

1. Alla chiusura delle votazioni, ciascun seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
2. L'apertura e la lettura delle schede compete al presidente della commissione elettorale; il secondo componente della Commissione elettorale con funzioni di segretario procede ad aggiornare progressivamente la graduatoria con le preferenze riportate da ciascun candidato.
3. Risulta eletto chi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente regolamento, ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria; a parità d'iscrizione, il più anziano d'età.
4. Al termine dello spoglio la Commissione procede alla redazione di apposito verbale in cui sono riportati:
 - a. n.° degli aventi diritto al voto;
 - b. n.° degli studenti che hanno esercitato il diritto al voto;
 - c. n.° delle schede nulle;
 - d. n.° delle schede bianche.
5. Redatto il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale, il presidente della stessa provvede ad inviare all'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali, ivi comprese apposite buste chiuse contenenti, rispettivamente, le schede votate, quelle autenticate e non votate, e quelle non autenticate.

ART. 12 **Schede elettorali bianche e nulle**

1. È nulla la scheda priva della firma, di cui all'art.8 del presente regolamento, nonché la scheda in cui l'elettore abbia espresso preferenze in numero maggiore rispetto ai rappresentanti da eleggere per ciascuna residenza.
2. E' altresì nulla la scheda che rechi segni, scritte, simboli o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.

3. In caso di scheda elettorale redatta in modo non sufficientemente chiaro e leggibile, fatte salve le ipotesi di cui ai commi precedenti, spetta al presidente pronunciarsi sull'assegnazione della preferenza, purché sia evincibile la volontà dell'elettore.
4. Sono considerate bianche le schede che, regolari nella forma, non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scritture apposte dall'elettore.

ART. 13

Proclamazione degli eletti

1. I rappresentanti per le singole residenze universitarie, quali risultano dai verbali di cui all'art.11 del presente regolamento, sono proclamati con atto dell'Agenzia.
2. Dell'atto di proclamazione degli eletti viene data pubblicità con le modalità di cui all'art.1, comma 3, del presente regolamento.

Art. 14

Surrogazione

1. Il mandato dei rappresentanti già in carica cessa con la proclamazione dei nuovi eletti.
2. Qualora uno dei candidati proclamati eletti rinunci al mandato, ovvero decada, per qualsiasi motivo, dal requisito di regolare assegnazione di alloggio presso la residenza di riferimento (compreso, quindi, il trasferimento presso residenza universitaria diversa da quella per la quale lo stesso aveva goduto del diritto di elettorato passivo di cui all'art. 4 del presente regolamento), vi subentrerà automaticamente il primo dei non eletti purché abbia ottenuto almeno un voto di preferenza.
3. In caso di esaurimento delle surroghe, si procede ad elezioni suppletive, per la residenza di riferimento, entro sessanta giorni dalla decadenza, a qualsiasi titolo, dal mandato. Il nuovo soggetto rimane in carica fino al termine originariamente previsto.

Art. 15

Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, l'Amministratore Unico dell'Agenzia, di concerto con la Commissione controllo/garanzia A.Di.S.U. , può modificare i termini previsti dal presente regolamento.